



ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

[Versione n. 1 del 09.04.2019]

Approvato con determinazione n. 13 dell'Amministratore Unico di ATR del 08.04.2019
Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 20.12.2019

La materia è regolata dall'art. 2120, comma 6 e successivi del c.c., nonché dalla normativa specifica e di settore.

Art. 1 Beneficiari

Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale periodo di servizio deve essere maturato alla data in cui la domanda viene presentata, come risulterà dal protocollo aziendale di arrivo.

Art. 2 Limiti numerici

Per calcolare il numero annuale degli aventi diritto all'anticipazione, si fa riferimento al personale in forza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le richieste di anticipazione verranno annualmente soddisfatte entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti (1).

La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile ed ha effetto per l'anno successivo alla data di rilevazione.

La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.

(1) Il dato viene arrotondato all'unità per eccesso.

Art. 3 Misura dell'anticipazione

L'anticipazione è stabilita fino alla misura massima del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della eventuale parte del TFR già impegnata a garanzia di debiti contratti dal lavoratore interessato.

L'importo dell'anticipazione non potrà comunque essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta.

Art.4 Motivazioni che giustificano la richiesta di anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità di:

- a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per i familiari considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari;
- b) spese che il lavoratore sostiene o sosterrà durante i periodi di fruizione dell'astensione facoltativa per maternità;
- c) spese documentate per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per se o per i figli ovvero per ampliamento/ristrutturazione della casa posseduta per adeguarla alle effettive esigenze abitative della famiglia o per ottemperare a disposizioni di legge;
- d) spese sostenute in caso di richieste di congedi per formazione o formazione continua.

Art.5 Tempistiche di esame

Le domande saranno esaminate di regola entro il mese successivo alla richiesta,

secondo la data di presentazione.

Art.6 Commissione consultiva

L'esame delle domande è demandato all'Amministratore Unico il quale in caso di autorizzazione procederà con apposita determina.

Art.7 Disposizioni finali

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta, per ciascuna specifica motivazione nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Le domande non soddisfatte nell'anno di presentazione, si intendono decadute.

ATR provvederà al recupero totale o parziale dell'importo anticipato in caso di insufficiente documentazione consuntiva ovvero per spese a consuntivo minori rispetto a quelle preventivate (2).

(2) Il recupero in caso di minori spese viene effettuato per scostamenti superiori al 10% e comunque per importi superiori a 1.000,00 €.